

Ufficio provinciale di Modena

Modena, 22 gennaio 2010  
Prot. n° 397  
Allegati 1  
Rif. nota del 15 gennaio 2010  
Prot. n° 202

Al:  
Sindaco del Comune di Giuglia  
Piazza A. Gramsci, 1  
41052 – GUIGLIA (MO)  
e p.c.:  
Direzione Regionale Emilia Romagna  
Area Supporto e Coordinamento Operativo  
Via Sant'Isaia, 1  
40123 – BOLOGNA

**Oggetto:** Settore Urbanistica Edilizia Privata ed Ambiente – comunicazione prot. n° 202/2010.

Si fa seguito alla comunicazione citata a riferimento ed inviata dal Settore Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente del Comune in indirizzo (allegata in copia), con la quale si argomenta sulle " .. sollecitazioni inviate da parte dell'Agenzia del Territorio per l'accatastamento degli immobili presenti sul territorio comunale ..." in quanto ritenute "...carenti dell'indispensabile verifica preventiva del possesso da parte di questi immobili di adeguato titolo abitativo, quale licenza o concessione, autorizzazione, permesso di costruire, denuncia di inizio attività." e si informa che "... l'amministrazione Comunale di Guiglia, nel momento in cui verrà a conoscenza dell'avvenuto accatastamento d'immobili completamente e/o parzialmente privi del regolare titolo abilitativi, procederà con segnalazione all'autorità giudiziaria competente del tecnico redattore dell'accatastamento, sia esso libero professionista o funzionario dell'Agenzia del Territorio."

Data la gravità delle affermazioni sopra riportate, appare necessario fornirLe una sintetica informativa delle azioni avviate dall'Agenzia del Territorio ed oggetto di contestazione con la missiva prot. n° 202/2010.

Si rappresenta innanzitutto che le comunicazioni inviate dallo scrivente Ufficio ai soggetti titolari di particelle sulle quali è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati Catasto sono effettuate in adempimento all'attività di

accertamento attribuita a questa Agenzia dall'articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n.286, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n.296 .

Detta attività ha avuto avvio con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 07/12/2007 degli elenchi delle particelle con presenza di fabbricati o ampliamenti non censiti in Catasto, e della successiva pubblicizzazione degli stessi elenchi presso la sede dei Comuni interessati, sul sito internet dell'Agenzia del territorio e presso le sedi degli Uffici provinciali della stessa Agenzia.

E' quindi proseguita con un periodo di 7 mesi dalla data di pubblicazione degli elenchi nella Gazzetta Ufficiale, entro il quale è stata fornita facoltà, a i soggetti titolari di diritti reali, di produrre opportuna dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano.


In assenza di adempimento da parte dei soggetti titolati, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, *"... gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'iscrizione in Catasto, attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti. "*

Quanto sopra premesso, si informa che le azioni poste sinora in essere dall'Agenzia del Territorio, nonché ogni futura attività di surroga, dovuta ai sensi del sopra citato comma 36 ed esercitata dallo scrivente Ufficio negli eventuali casi di inadempienza dei soggetti titolati, rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti all'Agenzia, quale è l'accertamento generale degli immobili urbani (*costruzioni stabili di qualunque materiale costruite*) fatto per unità immobiliare urbana (*ogni parte d'immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio*), e delle variazioni di stato degli immobili già censiti.

Si ribadisce inoltre che l'accertamento degli immobili urbani, regolato dalla normativa catastale (Regio Decreto Legge del 13 aprile 1939, n. 652 e successive variazioni), avviene in piena autonomia dalla normativa edilizio - urbanistica (o di qualunque altro settore, quali quelle in materia di antinfortunistica, sicurezza, etc.), essendo attribuita all'Ente in indirizzo la verifica preliminare dei requisiti richiesti in materia di edificazione, ed avendo già da tempo provveduto l'Agenzia del Territorio a fornire al Comune di Guglia l'elenco di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati in Catasto stilato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.

La presente è resa per la dovuta conoscenza alla superiore Direzione Regionale Emilia Romagna.

Distinti saluti.

  
IL DIRETTORE  
(Pasquale Carafa)